

FINECO

B A N K

**INFORMATIVA
AL PUBBLICO DEL
GRUPPO
FINECOBANK -
PILLAR III**

AL 30 SETTEMBRE 2021

FINECO. LA BANCA CHE SEMPLIFICA LA BANCA.

Indice

| | |
|---|-----------|
| Introduzione | 3 |
| Metriche principali | 9 |
| Requisiti di fondi propri ed esposizioni ponderate per il rischio | 11 |
| Requisiti in materia di liquidità | 15 |
| Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari | 19 |
| Dichiarazione di conformità alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni | 21 |

“FinecoBank Banca Fineco S.p.A.”

o in forma abbreviata “FinecoBank S.p.A.”, ovvero “Banca Fineco S.p.A.” ovvero “Fineco Banca S.p.A.”.

Banca iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank, Albo dei Gruppi Bancari n. 3015, Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale e n° iscr. R.I. Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404 – R.E.A. n° 1598155, P.IVA 12962340159

L'Informativa al pubblico del Gruppo FinecoBank - Pillar III – (di seguito "Informativa") è redatta in conformità alla disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2014 e contenuta nella Direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive*, c.d. CRD IV) e nel Regolamento n. 575/2013/UE (*Capital Requirements Regulation*, c.d. CRR) e successive Direttive e Regolamenti che ne modificano il contenuto, tra le quali si citano, in particolare, la Direttiva (UE) 2019/878 (c.d. CRD V), il Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. CRR II) e il Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. CRR Quick-fix). Nel prosieguo del documento con il termine "CRR" si fa riferimento al Regolamento n. 575/2013/UE come successivamente modificato.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta dell'Unione Europea in data 7 giugno 2019 del Regolamento (UE) 2019/876, rientrante nel più ampio pacchetto di riforme che comprende anche la CRD V (*Capital Requirements Directive V*), la BRRD II (*Banking Recovery and Resolution Directive II*) e il SRMR II (*Single Resolution Mechanism Regulation II*), sono stati previsti significativi cambiamenti con particolare riferimento alla Parte otto del CRR. In coerenza con le modifiche normative introdotte dal CRR II, al fine di razionalizzare e omogeneizzare l'informativa da fornire periodicamente al mercato, l'EBA, rispondendo al mandato conferitole dall'art. 434 bis "Modelli per l'informativa" del CRR II, a giugno 2020 ha pubblicato le norme tecniche di attuazione (EBA/ITS/2020/04), destinate a tutti gli enti soggetti agli obblighi informativi previsti dalla Parte otto del CRR. Tali norme tecniche di attuazione sono state recepite dal Regolamento di esecuzione (UE) 637/2021 della Commissione del 15 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto, titoli II e III, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013, il Regolamento Delegato (UE) 2015/1555, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il Regolamento Delegato (UE) 2017/2295. Tali disposizioni sono applicabili a decorrere da giugno 2021.

La Direttiva ed il Regolamento traspongono nella normativa dell'Unione Europea il *framework* noto come Basilea 3, definito dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria allo scopo di rafforzare la capacità delle banche di assorbire *shock* derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la *governance* delle banche, nonché a rafforzare la loro trasparenza e informativa. La disciplina comunitaria è stata raccolta ed attuata dalla Banca d'Italia tramite le "Disposizioni di vigilanza per le banche" (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti).

Il CRR prevede che gli enti pubblichino congiuntamente ai documenti di bilancio o alla relazione finanziaria per il periodo corrispondente, le informazioni richieste nel Titolo I Parte otto. Tale obbligo di informativa al pubblico ha l'obiettivo di integrare i requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) e il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro), attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa che consentano agli operatori del mercato di disporre di informazioni rilevanti, complete e affidabili circa l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi, le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, misurazione e gestione di tali rischi.

FinecoBank rientra nella definizione di "Grande ente" ai sensi del CRR e pertanto pubblica l'informativa al pubblico al 30 settembre 2021 riportando le informazioni ad essi richieste con frequenza trimestrale. In linea con l'art 433 del CRR, FinecoBank S.p.A., in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank (di seguito "Gruppo"), pubblica la propria Informativa al pubblico a livello consolidato.

Alla normativa dell'Unione Europea si sono aggiunte le disposizioni emesse dalla Banca d'Italia, in particolare con la Circolare n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche" del 17 dicembre 2013 (e successivi aggiornamenti), che nel capitolo 13 della Parte Seconda (informativa al pubblico) disciplina la materia. La citata circolare non detta specifiche regole per la predisposizione e pubblicazione del Pillar 3, ma rimanda alle disposizioni allo scopo previste dal Regolamento UE n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, c.d. CRR), ai Regolamenti della Commissione Europea la cui preparazione può essere demandata all'EBA (*European Banking Authority*) e alle *Guidelines* dell'EBA.

La tematica è dunque regolata:

- dal CRR, Parte 8 "Informativa da parte degli enti" (art. 431–455);
- dai Regolamenti della Commissione Europea la cui preparazione può essere demandata all'EBA, recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare i modelli uniformi per la pubblicazione delle diverse tipologie di informazioni. In particolare, si fa riferimento ai seguenti orientamenti e regolamenti:
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione del 15 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (EBA/RTS/2020/20 recepito dal Regolamento di esecuzione 2021/637);
 - orientamenti sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e sulla frequenza dell'informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2014/14);
 - orientamenti sull'informativa uniforme ai sensi dell'articolo 473 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il periodo transitorio per attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri (EBA/GL/2018/01);
 - orientamenti relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi COVID-19 (EBA/GL/2020/07);
 - orientamenti recanti modifica agli orientamenti dell'Autorità bancaria europea EBA/GL/2018/01 sulle informative uniformi ai sensi dell'articolo 473 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri allo scopo di garantire la conformità con le «soluzioni rapide» in materia di CRR in risposta alla pandemia di COVID-19 (EBA/GL/2020/12).

Introduzione

L'Informativa considera, infine, le indicazioni contenute nel documento "Enhancing the risk disclosures of banks" redatto dal gruppo di lavoro internazionale *Enhanced Disclosure Task Force* – EDTF costituito sotto l'auspicio del *Financial Stability Board* (FSB) e pubblicato nel 2012. Tale documento contiene alcune raccomandazioni volte a rafforzare la trasparenza informativa delle banche sui profili di rischio per i quali gli investitori hanno evidenziato la necessità di avere informazioni più chiare e complete.

Nel corso dell'esercizio 2020 la Banca Centrale Europea ha adottato una serie di misure atte a garantire che gli enti creditizi direttamente supervisionati potessero continuare a svolgere il loro ruolo di finanziamento dell'economia reale alla luce degli effetti economici del COVID-19, misure che, ove previsto, sono state adottate anche da Banca d'Italia con riferimento agli enti creditizi meno significativi. A tal fine la Banca Centrale Europea e, accogliendo l'invito di quest'ultima, la Banca d'Italia hanno concesso agli enti creditizi la possibilità di operare temporaneamente al di sotto del livello della componente target assegnata a esito del processo SREP, ma, nel contempo, hanno raccomandato di non procedere al pagamento dei dividendi per gli anni 2019, 2020 e in ultimo i dividendi provvisori a valere sui profitti 2021 e di astenersi dal riacquisto di azioni proprie volte alla remunerazione degli azionisti, ciò al fine di incrementare la capacità di assorbimento delle perdite e supportare il credito alle famiglie, piccole imprese ed aziende corporate. In tale ambito si ricorda:

- il Comunicato Stampa del 20 marzo 2020 con il quale Banca d'Italia, in linea con le iniziative assunte dalla Banca Centrale Europea con riferimento alle banche significative, ha concesso agli intermediari la possibilità di operare temporaneamente al di sotto del livello della componente target assegnata a esito del processo SREP (Pillar 2 Guidance - P2G), del buffer di Conservazione del capitale (CCB) e del Coefficiente di copertura della liquidità (LCR);
- la Raccomandazione BCE/2020/19 del 27 marzo 2020 con la quale la Banca Centrale Europea e, accogliendo l'invito di quest'ultima, la Banca d'Italia hanno raccomandato alle banche di non procedere al pagamento dei dividendi per gli anni 2019 e 2020 almeno fino al 1° ottobre 2020 e ad astenersi dal riacquisto di azioni proprie volte alla remunerazione degli azionisti, ciò al fine di incrementare la capacità di assorbimento delle perdite e supportare il credito alle famiglie, piccole imprese ed aziende corporate;
- la Raccomandazione BCE/2020/35 della Banca Centrale Europea del 27 luglio 2020 (che abroga la Raccomandazione BCE/2020/19 del 27 marzo 2020) con la quale la Banca Centrale Europea ha rinnovato la raccomandazione di non procedere al pagamento dei dividendi relativi agli esercizi 2019 e 2020, ivi incluse le distribuzioni di riserve, di non assumere alcun impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi relativi agli stessi esercizi e di non procedere al riacquisto di azioni miranti a remunerare gli azionisti fino al 1° gennaio 2021. In data 28 luglio 2020 anche la Banca d'Italia ha rinnovato la propria raccomandazione in linea con quanto previsto dalla Banca Centrale Europea per le banche significative, continuando ad incoraggiare le banche e gli intermediari non bancari sotto la propria supervisione a utilizzare la componente target assegnata a esito del processo SREP (Pillar 2 Guidance - P2G), il buffer di Conservazione del capitale (CCB) e il Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) per assorbire in modo ordinato le perdite e per favorire i finanziamenti a famiglie e a imprese, in coerenza con quanto comunicato dalla Banca Centrale Europea;
- la Raccomandazione BCE/2020/62 della Banca Centrale Europea del 15 dicembre 2020 (che abroga la Raccomandazione BCE/2020/35 del 27 luglio 2020) concernente le politiche in materia di distribuzioni dei dividendi e riacquisti di azioni proprie che gli enti creditizi e i gruppi vigilati significativi dovrebbero adottare nel contesto economico gravato dell'emergenza COVID-19, nella quale viene sottolineata l'importanza di continuare ad assumere un atteggiamento prudente con riferimento alle operazioni di distribuzione dei dividendi o di riacquisto di azioni proprie al fine di remunerare gli azionisti, alla quale ha fatto seguito il Comunicato Stampa del 16 dicembre 2020 di Banca d'Italia, con il quale la stessa ha espresso la propria decisione di mantenere un approccio estremamente prudente, in linea con l'approccio adottato dalla Banca Centrale Europea per le banche significative, al fine di salvaguardare la capacità delle banche di assorbire le perdite e concedere prestiti per sostenere l'economia. In particolare, Banca d'Italia ha raccomandato alle banche italiane meno significative, fino al 30 settembre 2021:
 - di astenersi dal riconoscere o pagare dividendi o limitarne l'importo a non più del 15% degli utili cumulati del 2019-20 o di 20 punti base del coefficiente di CET1 (in ogni caso il minore dei due);
 - di astenersi dal riconoscere o pagare dividendi provvisori a valere sui profitti del 2021;
 - di esercitare un'estrema prudenza nel riconoscimento della remunerazione variabile.

Tenuto conto delle Raccomandazioni della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia emanate in data rispettivamente 15 dicembre 2020 e 16 dicembre 2020, relative alla politica dei dividendi nel contesto conseguente alla pandemia Covid-19, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank del 9 febbraio 2021 aveva deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la destinazione a riserve dell'intero utile dell'esercizio 2020, proposta approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2021. Si ricorda che anche il Consiglio di Amministrazione del 6 aprile 2020, tenuto conto delle Raccomandazioni del 27 marzo 2020 della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia, aveva proposto all'Assemblea degli Azionisti la destinazione a riserve dell'intero utile dell'esercizio 2019, proposta approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2020.

Nel mese di luglio 2021 la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia, rispettivamente in data 23 luglio 2021 e 27 luglio 2021, hanno comunicato la decisione di non estendere le rispettive raccomandazioni sui dividendi oltre il 30 settembre 2021.

Fermo il dialogo in corso con la Banca d'Italia, tenuto conto del patrimonio netto risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, della sostenibilità del modello di business e dei vincoli regolamentari cui è soggetta FinecoBank, anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank, il Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2021 ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti del 21 ottobre 2021 la distribuzione di un

Introduzione

dividendo unitario di Euro 0,53 per ognuna delle 609.899.770 azioni, da distribuire ai Soci titolari di azioni ordinarie aventi diritto al pagamento alla data prevista di godimento, per un importo complessivo di 323,2 milioni di euro, tratto dalle riserve di utili disponibili.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FinecoBank S.p.A., riunitasi il 21 ottobre 2021, ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione che prevede la distribuzione ai Soci di un dividendo unitario pari a Euro 0,53 per azione che sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 24 novembre 2021 con data di "stacco" della cedola il giorno 22 novembre 2021.

Pertanto gli utili non distribuiti inclusi nel Capitale primario di classe 1 al 30 settembre 2021 considerano i dividendi prevedibili 2021 per un ammontare di 180,1 milioni di euro ed oneri prevedibili per 329,6 milioni di euro. Gli oneri prevedibili includono i dividendi tratti dalle riserve di utili disponibili sopra citati, che l'Assemblea degli Azionisti del 21 ottobre 2021 ha approvato di distribuire nel mese di novembre 2021, e i ratei cedolari, al netto della relativa fiscalità, maturati sugli strumenti finanziari *Additional Tier 1* emessi da FinecoBank, per un importo di 6,4 milioni di euro.

In merito alle iniziative poste in essere nel 2020, si ricorda anche il Regolamento (UE) 873/2020 (c.d. CRR "Quick-fix") del Parlamento EU e del Consiglio pubblicato in data 26 giugno 2020, che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 ("CRR") e il Regolamento (UE) 876/2019 ("CRR II") e che ha apportato una serie di adeguamenti al quadro prudenziale di riferimento alla luce dell'emergenza sanitaria Covid-19, consentendo agli enti creditizi di applicare specifiche disposizioni transitorie e anticipando l'applicazione di alcune misure previste dal CRR II, con lo scopo di fornire un sostegno patrimoniale che consenta agli enti creditizi di continuare a sostenere l'economia reale nel contesto della pandemia Covid-19. Tra le principali misure ancora in vigore si citano:

- l'introduzione di un periodo di trattamento transitorio, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, durante il quale gli enti possono escludere dal calcolo dei loro elementi del capitale primario di classe 1 l'importo dei profitti e delle perdite non realizzati accumulati a partire dal 31 dicembre 2019 sugli strumenti di debito misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo corrispondente alle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all'articolo 115, paragrafo 2 del CRR, e verso organismi del settore pubblico di cui all'articolo 116, paragrafo 4 del CRR, ad esclusione delle attività finanziarie deteriorate ("Trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID-19"). Al 30 settembre 2021 il Gruppo non si è avvalso della facoltà di applicare il trattamento temporaneo;
- l'estensione fino al 31 dicembre 2024 del regime transitorio che consente di ridurre il potenziale impatto sul CET1 derivante dall'incremento degli accantonamenti per perdite attese sui crediti calcolate secondo il modello di *impairment* IFRS 9, tramite l'inclusione progressiva nel CET1 ("Trattamento temporaneo volto ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri"). È prevista la possibilità per le banche che in precedenza avessero già deciso di avvalersi o non avvalersi delle disposizioni transitorie, di poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il nuovo periodo transitorio. Al 30 settembre 2021 il Gruppo non si è avvalso della facoltà di applicare il trattamento temporaneo;
- l'anticipazione di un anno del trattamento prudenziale più favorevole previsto per i prestiti erogati a fronte della cessione del quinto, per le esposizioni verso PMI e per le esposizioni verso soggetti che gestiscono progetti infrastrutturali. Tali disposizioni non hanno determinato impatti sui requisiti patrimoniali del Gruppo;
- il ripristino fino al 31 dicembre 2024 del trattamento transitorio previsto per il debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro, il quale consente l'applicazione di un fattore di ponderazione più favorevole, che cresce progressivamente fino al termine del periodo transitorio, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e banche centrali degli stati membri denominate nella valuta nazionale di un altro stato membro ("Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro"). Tale trattamento non ha determinato impatti sulle attività ponderate per il rischio del Gruppo al 30 settembre 2021;
- la modifica della disciplina del *calendar provisioning* al fine di allineare il trattamento delle esposizioni deteriorate assistite da garanzie o controgaranzie pubbliche concesse dai singoli governi nazionali a quello riservato alle esposizioni deteriorate garantite o assicurate da agenzie ufficiali per il credito all'esportazione, in modo tale che per i primi sette anni non sia previsto un livello minimo di accantonamenti sulla parte garantita;
- l'anticipazione della parziale deduzione dal CET1 delle attività immateriali rappresentate dal software. In data 14 ottobre 2020 è stato pubblicato il progetto finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specifica il trattamento prudenziale delle attività sotto forma di software, entrato in vigore a partire dal 22 dicembre 2020 con la pubblicazione del Regolamento Delegato UE 2020/2176 sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Le attività immateriali non dedotte dal Capitale primario di classe 1 sono state incluse nei RWA per rischio di credito con un fattore di ponderazione del 100%.

In merito agli obblighi di informativa al pubblico inerenti alle disposizioni contenute nel Regolamento 873/2020, la Banca d'Italia, con comunicazione dell'8 settembre 2020 ha dato attuazione agli orientamenti EBA che forniscono chiarimenti e indicazioni sulla compilazione degli schemi segnalatici di vigilanza e sull'informativa al pubblico (*Guidelines* EBA 2020/12), che pertanto sono applicabili anche alle banche e i gruppi bancari meno significativi in Italia. Le *Guidelines* EBA 2020/12 modificano le EBA/GL/2018/01 per tenere conto degli impatti sui fondi propri delle modifiche riguardanti il trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e la proroga delle disposizioni transitorie IFRS9. I principali cambiamenti riguardano:

- l'estensione del periodo di informativa dovuta alla proroga delle disposizioni sul regime transitorio in materia di IFRS 9 e l'introduzione di ulteriori requisiti informativi di natura qualitativa volti a comprendere le decisioni prese nell'ambito delle discrezionalità previste dall'articolo 473 bis CRR, come modificato dal CRR *Quick-fix*;

Introduzione

- l'introduzione di nuovi requisiti informativi relativi al trattamento prudenziale transitorio previsto per gli utili e le perdite non realizzati su esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all'articolo 115, paragrafo 2 del CRR, e verso organismi del settore pubblico di cui all'articolo 116, paragrafo 4 del CRR, ad esclusione delle attività finanziarie deteriorate valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva.

Con riferimento alle sopracitate disposizioni transitorie, siccome il Gruppo, alla data del 30 settembre 2021, non si è avvalso della facoltà di applicare il "Trattamento temporaneo volto ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri" e il "Trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID-19", i fondi propri e il capitale tengono già pienamente conto dell'impatto delle suddette componenti e, di conseguenza, non trovano applicazione gli obblighi di informativa ad esse relativi specificati nelle *Guidelines* EBA 2020/12.

Nell'ambito del contesto legato alla pandemia da COVID-19, al fine di mitigare gli eventuali effetti negativi della crisi in atto e assicurare la disclosure relativamente agli ambiti interessati dalle misure contenitive a tal fine adottate, il 2 giugno 2020 l'EBA ha pubblicato la versione finale del documento "*Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the COVID-19 crisis*" (EBA/GL/2020/07), contenente gli orientamenti in materia di segnalazioni e informativa relativi alle esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi COVID-19. Tali Orientamenti richiedono che siano fornite, con frequenza semestrale, informazioni su:

- finanziamenti oggetto di "moratorie" che rientrano nell'ambito di applicazione degli Orientamenti dell'EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi COVID-19 (EBA/GL/2020/02¹);
- finanziamenti oggetto di misure di concessione (*forbearance measures*) applicate in risposta alla crisi COVID-19;
- nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente pubblico in risposta alla crisi COVID-19.

Stante le disposizioni contenute nella Comunicazione di Banca d'Italia del 30 giugno 2021, che dichiara la sussistenza di circostanze eccezionali che hanno avuto inizio in data 31 dicembre 2019, a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2021, il Gruppo FinecoBank ha applicato le disposizioni dell'articolo 429 bis del CRR che consente di escludere dall'esposizione complessiva della Leva finanziaria talune esposizioni verso le banche centrali alla luce della pandemia COVID-19, con conseguente ricalcolo del requisito regolamentare minimo applicabile ("*adjusted leverage ratio*") che al 30 settembre 2021 risulta pari al 3,19%. Al 30 settembre 2021 il valore dell'esenzione ammonta a 2.053 migliaia di euro, con un impatto sull'indicatore di +0,23% che porta l'indicatore di leva finanziaria calcolato senza la suddetta esclusione dal 4,04% al 3,80%.

Ciò premesso, nel corso dei primi nove mesi del 2021 non si segnalano ulteriori significativi interventi da parte delle autorità regolamentari rispetto a quanto pubblicato nel corso del 2020, le cui indicazioni restano tuttora valide.

Si precisa che l'Informativa del Gruppo è predisposta in coerenza con una procedura adottata in applicazione dell'articolo 431 (3) della CRR che ne delinea i controlli interni e il processo.

Gli elementi chiave di tale procedura sono:

- identificazione di ruoli e responsabilità degli organi sociali, delle funzioni aziendali, e delle società del gruppo coinvolte nel processo di produzione dell'Informativa;
- identificazione delle informazioni da pubblicare (in coerenza con le Linee Guida EBA 2014/14, con gli articoli 432 e 433 del CRR e con il successivo aggiornamento del Regolamento (UE) 2019/876 in riferimento ai requisiti applicabili al 30 settembre 2021);
- approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- pubblicazione sul sito internet di FinecoBank.

Il presente documento è stato redatto seguendo le indicazioni dei documenti dell'EBA nel rispetto del principio di proporzionalità e pubblicando solo le informazioni che sono rilevanti e che non siano esclusive della stessa o riservate, ai sensi dell'art. 432 della suddetta CRR. Si precisa, infine, che per le modalità di pubblicazione delle informazioni di natura qualitativa e quantitativa, FinecoBank ha adottato in primo luogo i modelli previsti nei Regolamenti dell'UE o nelle *Guidelines* EBA applicabili precedentemente citate, in secondo luogo modelli liberi. A tal proposito, le tabelle che seguono riportano il riferimento alla collocazione, nel presente documento, delle informazioni richieste.

L'eventuale mancata quadratura tra i dati esposti nel presente documento dipende esclusivamente dagli arrotondamenti. Tutti gli importi, se non diversamente indicato, sono da intendere in migliaia di euro.

¹ Tali Orientamenti sono stati modificati dalle successive EBA/GL/2020/15 con le quali l'EBA ha riattivato le linee guida sulle moratorie legislative e non fino al 31 marzo 2021, in precedenza applicabili inizialmente fino al 30 giugno e poi fino al 30 settembre 2020.

Introduzione

Riferimento ai requisiti regolamentari di informativa con frequenza trimestrale: Regolamento di esecuzione (UE) 637/2021

La tabella di seguito riporta i template, richiesti con frequenza trimestrale, applicabili al Gruppo FinecoBank.

| TABELLA | ARGOMENTO | CAPITOLO |
|---|--|--|
| Regolamento di esecuzione 637/2021 | | |
| EU OV1 | Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio | Requisiti di fondi propri e esposizioni ponderate per il rischio |
| EU KM1 | Metriche principali | Metriche principali |
| EU LIQ1 | Informazioni quantitative dell'LCR | Requisiti in materia di liquidità |
| EU LIQB | Informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1 | Requisiti in materia di liquidità |

Riferimento ai requisiti EBA: EBA/GL/2020/07 e EBA/GL/2020/12

Si precisa che la tabella "Modello IFRS9-FL: Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS9 o analoghe perdite attese su crediti" non è oggetto di pubblicazione in quanto, come precedentemente accennato, il Gruppo non si è avvalso della facoltà di applicare i regimi transitori in merito ai profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID-19 e agli impatti dell'introduzione dell'IFRS 9. Di conseguenza i fondi propri e il capitale del Gruppo FinecoBank al 30 settembre 2021 riflettono già pienamente l'impatto di tali elementi.

Riferimento alle informazioni richieste dalla Parte Otto del CRR

La tabella seguente riporta le informazioni richieste, con frequenza trimestrale, dal Regolamento (UE) n.575/2013 e successive modifiche.

| ARTICOLO | CONTENUTO | CAPITOLO |
|------------------------|---|---|
| 438 lettere d) e h) | Informativa completa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio | Requisiti di fondi propri e esposizioni ponderate per il rischio; Metriche principali |
| 447 | Informativa sulle metriche principali | Metriche principali |
| 451bis paragrafo 2 | Informativa completa sui requisiti in materia di liquidità | Requisiti in materia di liquidità |

Si precisa che sono oggetto di pubblicazione nel presente documento le informazioni di cui alle sezioni degli articoli sopra elencati per le quali è richiesta frequenza trimestrale, come dettagliato all'433 bis del CRR.

Metriche principali

Si riporta di seguito la tabella EU KM1 sulle metriche principali i cui dettagli e le informazioni qualitative sono riportati all'interno del documento nelle specifiche sezioni dedicate.

La seguente tabella EU KM1 riporta le informazioni richieste all'articolo 447 del CRR, in particolare:

- la composizione dei fondi propri e i requisiti di fondi propri;
- l'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
- l'importo e la composizione dei fondi propri aggiuntivi che gli enti sono tenuti a detenere;
- il requisito combinato di riserva di capitale che gli enti sono tenuti a detenere;
- il coefficiente di leva finanziaria e la misura dell'esposizione;
- informazioni in relazione al proprio coefficiente di copertura della liquidità;
- informazioni in relazione al proprio requisito di finanziamento stabile netto.

Tutti i requisiti minimi applicabili al Gruppo FinecoBank al 30 settembre 2021 risultano ampiamente rispettati.

Come anticipato nell'introduzione, nella determinazione del CET1 Capital al 30 settembre 2021 sono stati considerati negli oneri prevedibili i dividendi tratti dalle riserve di utili disponibili, relativamente ai quali l'Assemblea degli Azionisti, in data 21 ottobre, ha approvato la distribuzione nel corso del quarto trimestre 2021. Si ricorda che i dati al 30 settembre 2020 esposti nella tabella seguente includevano i dividendi prevedibili 2020 che al 31 dicembre 2020 sono stati azzerati, in seguito della raccomandazione della Banca Centrale Europea e di Banca d'Italia, emanate in data rispettivamente 15 dicembre 2020 e 16 dicembre 2020.

EU KM1 – Metriche principali

(Importi in migliaia)

| | a | b | c | d | e | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 30/09/2021 | 30/06/2021 | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 30/09/2020 | |
| Fondi propri disponibili (importi) | | | | | | |
| 1 | Capitale primario di classe 1 (CET1) | 841.297 | 823.545 | 1.115.841 | 1.088.909 | 824.404 |
| 2 | Capitale di classe 1 | 1.341.297 | 1.323.545 | 1.615.841 | 1.588.909 | 1.324.404 |
| 3 | Capitale totale | 1.341.297 | 1.323.545 | 1.615.841 | 1.588.909 | 1.324.404 |
| Importi delle esposizioni ponderati per il rischio | | | | | | |
| 4 | Importo complessivo dell'esposizione al rischio | 4.580.050 | 4.430.634 | 4.208.358 | 3.812.385 | 3.540.651 |
| Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) | | | | | | |
| 5 | Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%) | 18,37% | 18,59% | 26,51% | 28,56% | 23,28% |
| 6 | Coefficiente del capitale di classe 1 (%) | 29,29% | 29,87% | 38,40% | 41,68% | 37,41% |
| 7 | Coefficiente di capitale totale (in %) | 29,29% | 29,87% | 38,40% | 41,68% | 37,41% |
| Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) | | | | | | |
| EU 7a | Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %) | 1,86% | 1,86% | 1,86% | 1,86% | 1,86% |
| EU 7b | Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali) | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 1,04% |
| EU 7c | Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% |
| EU 7d | Requisiti di fondi propri SREP totali (%) | 9,86% | 9,86% | 9,86% | 9,86% | 9,86% |
| Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) | | | | | | |
| 8 | Riserva di conservazione del capitale (%) | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| EU 8a | Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%) | 0,005% | 0,005% | 0,003% | 0,003% | 0,003% |
| EU 9a | Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10 | Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 10a | Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11 | Requisito combinato di riserva di capitale (%) | 2,505% | 2,505% | 2,503% | 2,503% | 2,503% |
| EU 11a | Requisiti patrimoniali complessivi (%) | 12,365% | 12,365% | 12,365% | 12,363% | 12,363% |
| 12 | CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%) | 12,83% | 13,05% | 20,97% | 23,02% | 17,74% |

Metriche principali

Segue EU KM1 – Metriche principali

(Importi in migliaia)

| | | a | b | c | d | e |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 30/09/2021 | 30/06/2021 | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 30/09/2020 |
| Coefficiente di leva finanziaria | | | | | | |
| 13 | Misura dell'esposizione complessiva | 33.223.510 | 32.851.896 | 33.844.724 | 32.792.126 | 30.431.184 |
| 14 | Coefficiente di leva finanziaria (%) | 4,04% | 4,03% | 4,77% | 4,85% | 4,35% |
| Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva) | | | | | | |
| EU 14a | Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 14b | di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 14c | Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%) | 3,19% | 3,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale) | | | | | | |
| EU 14d | Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 14e | Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%) | 3,19% | 3,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Coefficiente di copertura della liquidità | | | | | | |
| 15 | Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media) | 17.827.332 | 17.140.336 | 16.588.447 | 16.207.278 | 15.811.900 |
| EU 16a | Deflussi di cassa - Valore ponderato totale | 3.596.183 | 3.502.658 | 3.423.112 | 3.380.730 | 3.279.704 |
| EU 16b | Afflussi di cassa - Valore ponderato totale | 1.412.908 | 1.418.702 | 1.425.800 | 1.467.603 | 1.442.288 |
| 16 | Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto) | 2.183.275 | 2.083.956 | 1.997.312 | 1.913.127 | 1.837.416 |
| 17 | Coefficiente di copertura della liquidità (%) | 824,61% | 834,44% | 841,27% | 858,09% | 871,38% |
| Coefficiente netto di finanziamento stabile | | | | | | |
| 18 | Finanziamento stabile disponibile totale | 29.006.232 | 29.260.008 | | | |
| 19 | Finanziamento stabile richiesto totale | 8.730.136 | 9.104.320 | | | |
| 20 | Coefficiente NSFR (%) | 332,25% | 321,39% | | | |

Si precisa che la tabella EU KM1 non riporta l'indicatore NSFR relativo ai periodi precedenti, in quanto questa metrica è entrata in vigore da giugno 2021.

Requisiti di fondi propri ed esposizioni ponderate per il rischio

Il Gruppo assegna un ruolo prioritario alle attività volte alla gestione ed all'allocazione del capitale in funzione dei rischi assunti, ai fini dello sviluppo della propria operatività in ottica di creazione di valore. Le attività si articolano nelle diverse fasi del processo di pianificazione e controllo e, in particolare, nei processi di piano e *budget* e nei processi di monitoraggio (analisi delle performance previste e conseguite, analisi e controllo dei limiti, analisi e controllo andamentale dei ratio patrimoniali).

Nella gestione dinamica del capitale, il Gruppo elabora il piano finanziario ed effettua il monitoraggio dei requisiti patrimoniali di vigilanza anticipando gli opportuni interventi necessari all'ottenimento degli obiettivi.

Sulla base delle disposizioni comunitarie contenute nella Direttiva 2013/36/UE e nel Regolamento n. 575/2013/UE e successivi aggiornamenti, raccolte ed attuate dalla Banca d'Italia tramite la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", il Gruppo deve soddisfare i seguenti requisiti in materia di Fondi Propri previsti dall'articolo 92 del CRR, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (RWA – *Risk Weighted Assets*):

- un coefficiente di capitale primario di classe 1 pari almeno al 4,5%;
- un coefficiente di capitale di classe 1 pari almeno al 6%;
- un coefficiente di capitale totale pari almeno all'8%.

A questi requisiti minimi si aggiunge il requisito combinato di riserva di capitale (*combined buffer requirement*) definito dall'articolo 128(6) della Direttiva Europea 2013/36/UE. Il mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale determina limitazioni alle distribuzioni, richiedendo l'applicazione del calcolo dell'"Ammontare Massimo Distribuibile" (*Maximum Distributable Amount - MDA*), e la necessità di adottare un piano di conservazione del capitale.

Il requisito combinato di riserva di capitale applicabile a FinecoBank è composto dalle seguenti riserve:

- riserva di conservazione del capitale (*Capital Conservation Buffer – CCB*) in coerenza con l'art. 129 della CRDIV pari al 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio del Gruppo;
- riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (*Institution specific countercyclical capital buffer - CCyB*) da applicarsi nei periodi di eccessiva crescita del credito in coerenza con l'articolo 160 della CRDIV (paragrafi da 1 a 4), che per il Gruppo risulta pari allo 0,005% al 30 settembre 2021. Questa riserva è calcolata in funzione della distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti del Gruppo e delle decisioni delle singole autorità nazionali competenti che definiscono i coefficienti specifici applicabili in ciascun Paese.

In riferimento ai requisiti di capitale applicabili al Gruppo FinecoBank si precisa che, a conclusione del processo di revisione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process - SREP*), la Banca d'Italia ha comunicato nel mese di agosto 2020 i requisiti patrimoniali applicabili al Gruppo a partire dal 30 settembre 2020. Tali requisiti risultano pari a:

- 8,04% in termini di *Common Equity Tier 1 ratio* che comprende il requisito di Pillar II (*Pillar 2 Requirement – P2R*) fissato nella misura dell'1,04%;
- 9,90% in termini di *Tier 1 Ratio* che comprende un P2R fissato nella misura dell'1,40%;
- 12,36% in termini di *Total Capital Ratio* che comprende un P2R fissato nella misura 1,86%.

Di seguito uno schema di sintesi dei requisiti di capitale e delle riserve applicabili al Gruppo FinecoBank.

Requisiti e riserve di capitale per il Gruppo FinecoBank

| Requisiti | CET1 | T1 | TOTAL CAPITAL |
|--|---------------|---------------|----------------|
| A) Requisiti di Pillar 1 | 4,500% | 6,000% | 8,000% |
| B) Requisiti di Pillar 2 | 1,040% | 1,400% | 1,860% |
| C) TSCR (A+B) - CET1 | 5,540% | 7,400% | 9,860% |
| D) Requisito combinato di riserva di capitale, di cui: | 2,505% | 2,505% | 2,505% |
| 1. riserva di conservazione del capitale (CCB) | 2,500% | 2,500% | 2,500% |
| 2. riserva di capitale anticiclica specifica per FinecoBank (CCyB) | 0,005% | 0,005% | 0,005% |
| E) Overall Capital Requirement (C+D) | 8,045% | 9,905% | 12,365% |

Al 30 settembre 2021, tutti i requisiti sopra menzionati risultano essere rispettati dal Gruppo.

Per il calcolo dei requisiti regolamentari a fronte dei rischi di credito, dei rischi di mercato e dei rischi operativi, il Gruppo applica i metodi standardizzati, in conformità alla Parte Tre, Titolo II, Capo 2 e Parte Tre, Titolo III, Capo 3 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

Requisiti dei fondi propri ed esposizioni ponderate per il rischio

Il Gruppo valuta l'adeguatezza patrimoniale svolgendo le attività di gestione ed allocazione del capitale (regolamentare ed interno) in funzione dei rischi assunti e con la finalità di indirizzare la propria operatività in ottica di creazione di valore. Il Gruppo si pone l'obiettivo di generare un reddito superiore a quello necessario a remunerare i rischi (costo del capitale di rischio). Tale obiettivo è raggiunto attraverso l'allocazione del capitale in funzione degli specifici profili di rischio e alla capacità di generare utili sostenibili, misurati principalmente come EVA (*Economic Value Added*) e ROAC (*Return on Allocated Capital*), i principali indicatori di performance correlati al rischio.

Il capitale e la sua allocazione, quindi, assumono un'importanza rilevante nella definizione delle strategie perché da un lato esso rappresenta l'investimento nel Gruppo da parte degli azionisti, che deve essere remunerato in modo adeguato, dall'altro è una risorsa scarsa soggetta a limiti esogeni, definiti dalla normativa di vigilanza.

Nel processo di allocazione, le definizioni di capitale utilizzate sono:

- capitale di rischio o impiegato: è la consistenza patrimoniale conferita dagli azionisti (capitale impiegato) che deve essere remunerata almeno pari alle aspettative (costo dell'equity);
- capitale a rischio: è la quota parte dei mezzi propri che fronteggia (a preventivo – capitale allocato) o ha fronteggiato (a consuntivo – capitale assorbito) i rischi assunti per perseguire gli obiettivi di creazione di valore.

Il capitale a rischio è misurato seguendo da una parte le tecniche di *risk management*, per cui il capitale a rischio è definito come capitale interno complessivo, dall'altra la normativa di vigilanza, per cui il capitale a rischio è definito come capitale regolamentare.

Il capitale interno ed il capitale regolamentare differiscono tra loro per definizione e per copertura delle categorie di rischio. Il primo discende dall'effettiva misurazione dell'esposizione assunta, il secondo da schemi definiti nella normativa di vigilanza. Il capitale interno è fissato ad un livello tale da coprire con una certa probabilità (intervallo di confidenza) gli eventi avversi, mentre il capitale regolamentare è quantificato in base ad un CET1 ratio target superiore a quello richiesto dalla normativa di vigilanza in vigore.

Il processo di allocazione del capitale è basato su una logica di "doppio binario", considerando sia il capitale interno, misurato attraverso la completa valutazione dei rischi tramite modelli di *Risk Management*, sia il capitale regolamentare quantificato applicando gli obiettivi interni di capitalizzazione ai requisiti di capitale regolamentari.

Il Gruppo gestisce dinamicamente il capitale monitorando i ratio patrimoniali regolamentari, anticipando gli opportuni interventi necessari all'ottenimento degli obiettivi definiti e ottimizzando la composizione dell'attivo e del patrimonio. Il monitoraggio e la pianificazione del capitale regolamentare è effettuato dal Gruppo sia con riferimento al capitale (Common Equity Tier 1, Additional Tier 1, Tier 2 Capital e Fondi propri), sia con riferimento ai "*Risk Weighted Assets*" (RWA).

La valutazione di adeguatezza del capitale interno complessivo del Gruppo è un processo dinamico che richiede un'attività continua di monitoraggio volta, da un lato, a controllare la capienza delle risorse disponibili rispetto al capitale impiegato e, dall'altro, a fornire riscontri agli organi decisionali. Al controllo si affianca un sistema di comunicazione efficiente ed adeguato, sia a fini gestionali sia di comunicazione alle autorità di vigilanza.

Con riferimento alle esposizioni ponderate per il rischio (RWA) al 30 settembre 2021, è necessario ricordare che in seguito al deconsolidamento di FincoBank dal Gruppo UniCredit, FincoBank e UniCredit S.p.A. hanno stipulato un contratto ("*Pledge Agreement*") che prevede la concessione da parte di Unicredit S.p.A. di garanzie finanziarie in favore di FincoBank volte a garantire le esposizioni al rischio di credito rappresentate dalle obbligazioni UniCredit, fino a naturale scadenza delle stesse, e dalle garanzie finanziarie rilasciate da FincoBank a favore dell'Agenzia delle Entrate su richiesta di UniCredit S.p.A., fino a completa estinzione delle stesse. Tale garanzia al 30 settembre 2021 è rappresentata dall'obbligazione "Impresa2 FRN 20/12/2061 *Asset Backed*", emessa da Impresa Two S.r.l. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/99 relativa a crediti verso imprese ceduti da UniCredit S.p.A., e riacquistata da UniCredit S.p.A. stessa. Tale obbligazione risponde ai requisiti richiesti dalla normativa applicabile per essere ammissibile nell'ambito delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM), con conseguente riduzione delle esposizioni ponderate per il rischio e dell'esposizione ai fini delle Grandi esposizioni.

Informativa sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea

A partire dal 1 febbraio 2020, a seguito dell'uscita dall'Unione Europea, il Regno Unito ha cessato di essere uno stato membro. L'Accordo di recesso stipulato successivamente ("*Withdrawal Agreement*") prevedeva un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020, durante il quale restava ferma l'applicazione del diritto dell'Unione Europea al Regno Unito. A partire dal 1 gennaio 2021, il periodo transitorio non è più applicabile e di conseguenza il Regno Unito è stato considerato come Paese terzo.

Questo nuovo trattamento ha avuto un impatto sugli RWA del Gruppo in quanto il trattamento regolamentare delle controparti residenti nel Regno Unito è cambiato in accordo a quanto disposto all'articolo 107(3), 119 e 114 del CRR.

La seguente tabella EU OV1 riporta le informazioni richieste con frequenza trimestrale all'articolo 438 lettera d) della CRR. In particolare, si riporta l'importo totale dell'esposizione ponderata per il rischio e il corrispondente requisito totale di fondi propri, ripartiti per le diverse categorie di rischio.

Requisiti di fondi propri ed esposizioni ponderate per il rischio

EU OV1 – Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio

(Importi in migliaia)

| | | Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA) | | Requisiti totali di fondi propri |
|-----------|--|--|------------------|----------------------------------|
| | | a | b | c |
| | | 30/09/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2021 |
| 1 | Rischio di credito (escluso il CCR) | 2.791.493 | 2.683.221 | 223.319 |
| 2 | <i>Di cui metodo standardizzato</i> | 2.791.493 | 2.683.221 | 223.319 |
| 3 | <i>Di cui metodo IRB di base (F-IRB)</i> | - | - | - |
| 4 | <i>Di cui metodo di assegnazione</i> | - | - | - |
| EU 4a | <i>Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice</i> | - | - | - |
| 5 | <i>Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)</i> | - | - | - |
| 6 | Rischio di controparte (CCR) | 517.832 | 496.305 | 41.427 |
| 7 | <i>Di cui metodo standardizzato</i> | 25.341 | 24.449 | 2.027 |
| 8 | <i>Di cui metodo dei modelli interni (IMM)</i> | - | - | - |
| EU 8a | <i>Di cui esposizioni verso una CCP</i> | 9.036 | 10.668 | 723 |
| EU 8b | <i>Di cui aggiustamento della valutazione del credito (CVA)</i> | 997 | 275 | 80 |
| 9 | <i>Di cui altri CCR</i> | 482.457 | 460.913 | 38.597 |
| 15 | Rischio di regolamento | 12 | 14 | 1 |
| 16 | Esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione (tenendo conto del massimale) | - | - | - |
| 17 | <i>Di cui metodo SEC-IRBA</i> | - | - | - |
| 18 | <i>Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)</i> | - | - | - |
| 19 | <i>Di cui metodo SEC-SA</i> | - | - | - |
| EU 19a | <i>Di cui 1250 % / deduzione</i> | - | - | - |
| 20 | Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato) | 75.841 | 56.223 | 6.067 |
| 21 | <i>Di cui metodo standardizzato</i> | 75.841 | 56.223 | 6.067 |
| 22 | <i>Di cui IMA</i> | - | - | - |
| EU 22a | Grandi esposizioni | - | - | - |
| 23 | Rischio operativo | 1.194.871 | 1.194.871 | 95.590 |
| EU 23a | <i>Di cui metodo base</i> | - | - | - |
| EU 23b | <i>Di cui metodo standardizzato</i> | 1.194.871 | 1.194.871 | 95.590 |
| EU 23c | <i>Di cui metodo avanzato di misurazione</i> | - | - | - |
| 24 | Importo al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250 %) | 125.468 | 93.479 | 10.037 |
| 29 | Totale | 4.580.050 | 4.430.634 | 366.404 |

L'incremento degli RWA rispetto al 30 giugno 2021 è imputabile principalmente al rischio di credito dovuto alla crescita del business, in particolare *lending* alla clientela.

Il Gruppo FincoBank non eccede le soglie per la deduzione dal Capitale primario di classe 1; pertanto lo schema sopra riportato include le DTA ponderate al 250%.

Requisiti in materia di liquidità

Coefficiente di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Ratio – “LCR”)

Il coefficiente di copertura della liquidità (*Liquidity Coverage Ratio* – “LCR”) è la metrica regolamentare di liquidità sotto stress introdotta dal Comitato di Basilea. L'indicatore è calcolato come rapporto tra gli attivi liquidi di alta qualità (HQLA) ed i flussi di cassa netti attesi per i prossimi 30 giorni, sotto condizioni di stress. Il rispetto di questo requisito regolamentare è costantemente monitorato impostando, all'interno del *Risk Appetite Framework*, delle limitazioni interne superiori al livello minimo regolamentare, pari al 100%. Il coefficiente di copertura della liquidità, introdotto dalla regolamentazione prudenziale di Basilea 3, è un indicatore di breve termine che mira ad assicurare che gli istituti di credito mantengano un buffer di liquidità sufficiente a coprire i deflussi netti di liquidità per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress. Il quadro regolamentare di riferimento è rappresentato da:

- per quanto riguarda il requisito da rispettare:
 - articolo 412 del CRR “Requisito in materia di copertura della liquidità”;
 - Regolamento Delegato (UE) 2015/61 del 10 ottobre 2014, successivamente modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2018/1620 del 13 luglio 2018, che stabilisce le norme che precisano nei particolari il requisito di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del CRR. Nello specifico, per ciascun anno del periodo transitorio, il requisito che tutte le banche autorizzate in Italia devono rispettare è pari al 100%.
 - Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione del 17 dicembre 2020 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n.680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento CRR.
- per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione delle informazioni:
 - articolo 435 del CRR che definisce gli obblighi di pubblicazione delle informazioni per ciascuna categoria di rischio, inclusi i principali coefficienti (lettera f) e l'articolo 451 bis del CRR che definisce l'informativa sui requisiti in materia di liquidità;
 - articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) 637/2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa in materia di liquidità;
 - raccomandazione EDTF (“Enhancing the risk disclosures of banks”) n. 4 che richiede la pubblicazione dei principali coefficienti (tra cui LCR).

La seguente tabella EU LIQ1 e la sezione EU LIQB riportano le informazioni richieste con frequenza trimestrale all'articolo 451bis par.2 del CRR. In particolare:

- la media del coefficiente di copertura della liquidità sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
- la media delle attività liquide totali, dopo l'applicazione dei pertinenti scarti di garanzia, incluse nella riserva di liquidità, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, nonché la descrizione della composizione di tale riserva di liquidità;
- le medie dei deflussi e degli afflussi di liquidità e dei deflussi netti di liquidità, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, nonché la descrizione della loro composizione.

Requisiti in materia di liquidità

EU LIQ1 – Informazioni quantitative dell'LCR

(Importi in migliaia)

| Ambito di consolidamento: consolidato | | b | | | | c | | | | d | | | | E | | | | f | | | | g | | | | h | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|--|--|
| | | Totale valore non ponderato (media) | | | | | | | | Totale valore ponderato (media) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU 1a | Trimestre che termina il | 30/09/2021 | 30/06/2021 | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 30/09/2021 | 30/06/2021 | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 30/09/2021 | 30/06/2021 | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 30/09/2021 | 30/06/2021 | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 30/09/2021 | 30/06/2021 | 31/03/2021 | 31/12/2020 | 30/09/2021 | 30/06/2021 | 31/03/2021 | 31/12/2020 | | | | |
| EU 1b | Numero di punti di dati usati per il calcolo delle medie | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | |
| ATTIVITÀ LIQUIDE DI ALTA QUALITÀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) | | | | | 17.827.332 | 17.140.336 | 16.588.447 | 16.207.278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEFLUSSI DI CASSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Depositi al dettaglio e depositi di piccole imprese, di cui | 27.577.416 | 26.957.215 | 26.442.225 | 25.832.272 | 1.941.753 | 1.895.008 | 1.854.048 | 1.803.695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Depositi stabili | 20.109.440 | 19.647.504 | 19.362.431 | 19.164.051 | 1.005.472 | 982.375 | 968.122 | 958.203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Depositi meno stabili | 7.460.533 | 7.293.233 | 7.060.741 | 6.649.169 | 936.281 | 912.633 | 885.927 | 845.492 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Finanziamento all'ingrosso non garantito | 802.207 | 805.415 | 813.423 | 854.178 | 484.838 | 475.777 | 464.896 | 464.563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Depositi operativi (tutte le controparti) e depositi in reti di banche cooperative | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Depositi non operativi (tutte le controparti) | 802.207 | 805.415 | 813.423 | 854.178 | 484.838 | 475.777 | 464.896 | 464.563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Debito non garantito | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Finanziamento all'ingrosso garantito | | | | | 145.535 | 133.311 | 127.166 | 138.764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Obblighi aggiuntivi | 170.014 | 167.111 | 160.914 | 148.101 | 167.540 | 164.128 | 158.660 | 145.781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Deflussi connessi ad esposizioni in derivati e altri obblighi in materia di garanzie reali | 167.398 | 163.956 | 158.528 | 145.649 | 167.398 | 163.956 | 158.528 | 145.649 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Deflussi connessi alla perdita di finanziamenti su prodotti di debito | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Linee di credito e di liquidità | 2.616 | 3.155 | 2.386 | 2.451 | 142 | 172 | 132 | 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Altre obbligazioni di finanziamento contrattuali | 670.982 | 695.532 | 710.734 | 752.449 | 643.914 | 624.196 | 609.480 | 617.885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Altre obbligazioni di finanziamento potenziali | 2.659.256 | 2.566.952 | 2.497.571 | 2.457.035 | 212.603 | 210.239 | 208.861 | 210.042 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA | | | | | 3.596.183 | 3.502.658 | 3.423.112 | 3.380.730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFFLUSSI DI CASSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Prestiti garantiti (ad es. contratti di vendita con patto di riacquisto passivo) | 1.171.195 | 1.060.988 | 833.574 | 697.478 | 50.384 | 65.926 | 78.414 | 84.383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Afflussi da esposizioni pienamente in bonis | 551.438 | 551.175 | 529.972 | 540.164 | 427.926 | 428.937 | 411.762 | 417.866 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Altri afflussi di cassa | 2.299.916 | 2.207.712 | 2.145.239 | 2.113.552 | 934.599 | 923.839 | 935.624 | 965.354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-19a | (Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili) | | | | | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-19b | (Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso) | | | | | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | TOTALE DEGLI AFFLUSSI DI CASSA | 4.022.549 | 3.819.874 | 3.508.784 | 3.351.194 | 1.412.908 | 1.418.702 | 1.425.800 | 1.467.603 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-20a | Afflussi totalmente esenti | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-20b | Afflussi soggetti al massimale del 90 % | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-20c | Afflussi soggetti al massimale del 75 % | 4.022.549 | 3.819.874 | 3.508.784 | 3.351.194 | 1.412.908 | 1.418.702 | 1.425.800 | 1.467.603 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALORE CORRETTO TOTALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | RISERVA DI LIQUIDITÀ | | | | | 17.827.332 | 17.140.336 | 16.588.447 | 16.207.278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA NETTI | | | | | 2.183.275 | 2.083.956 | 1.997.312 | 1.913.127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ | | | | | 824,61% | 834,44% | 841,27% | 858,09% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Requisiti in materia di liquidità

EU LIQB: informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1

Spiegazioni dei principali fattori e delle modifiche che determinano i risultati dell'LCR nel tempo

Con riferimento ai ratios medi indicati nella tabella e calcolati sui dati puntuali riferiti ai dodici mesi precedenti, il trend decrescente è motivato da un aumento costante degli outflows dovuto principalmente ad un aumento dei depositi retail e dei depositi non operativi, a un aumento dell'operatività con la clientela per titoli da ricevere e a una maggiore operatività in derivati. Si registra inoltre l'aumento della riserva di liquidità (buffer) grazie all'acquisto di titoli che rientrano tra le attività liquide di elevata qualità.

L'emergenza sanitaria legata alla pandemia e la conseguente crisi economica e finanziaria non ha intaccato la situazione di liquidità complessiva del Gruppo, che si è mantenuta solida e stabile. Nel corso dei primi nove mesi del 2021, nonostante il perdurare della pandemia, tutti gli indicatori e le analisi di adeguatezza di liquidità hanno evidenziato ampi margini di sicurezza rispetto ai limiti regolamentari ed interni. FinecoBank, infine, non ha incontrato impedimenti o peggioramenti nelle condizioni di accesso ai mercati e di perfezionamento (volumi, prezzi) delle relative operazioni (operazioni di pronti contro termine, acquisto e vendita titoli).

Concentrazione delle fonti di liquidità e di provvista

Il rischio di concentrazione delle fonti di provvista può sorgere quando il Gruppo fa leva su un numero limitato di fonti di finanziamento con caratteristiche tali da poter causare problemi di liquidità in caso di deflussi concentrati sul singolo canale.

La raccolta del Gruppo, pur costituita principalmente da depositi a vista della clientela *retail* di FinecoBank, è caratterizzata dalla multicanalità e la provvista non è quindi minacciata dal ritiro dei fondi da parte di un numero contenuto di controparti o dal venir meno di un canale di raccolta.

Il finanziamento tramite depositi, ancorché raccolti in modo diffuso e granulare dalla clientela, può tuttavia esporre il Gruppo ad una concentrazione in termini di scadenza. Al fine di presidiare tale rischio, FinecoBank monitora periodicamente specifici indicatori, sia regolamentari (quali il *Net Stable Funding Ratio*) sia manageriali.

Inoltre, FinecoBank ha sviluppato il modello delle Poste a Vista ed i relativi controlli, nonché specifici controlli di stress test e del grado di persistenza della raccolta. Il modello delle Poste a Vista è un modello statistico il cui obiettivo è stimare la quota di disponibilità che il Cliente detiene stabilmente in liquidità, definita come rapporto tra liquidità detenuta in conto corrente ed il totale della disponibilità finanziaria posseduta dal Cliente nella Banca. Contestualmente, il modello stima la raccolta a tasso fisso considerata stabile ("*Core Insensibile*") che può essere impiegata per finanziare impieghi a tasso fisso.

Il Risk Management verifica mensilmente che la liquidità detenuta entro l'anno da parte del Gruppo rispetti le risultanze del modello delle poste a vista.

Quale ulteriore fonte di raccolta FinecoBank ha inoltre la possibilità di finanziarsi aderendo, come parte attiva, ad operazioni di politica monetaria con la Banca Centrale. Il contesto macroeconomico ed il conseguente orientamento accomodante delle politiche monetarie della Banca Centrale hanno permesso, a partire da dicembre 2020, una diversificazione delle fonti di *funding* grazie all'adesione alla sesta tranche del programma *Targeted Longer Term Refinancing Operations III* (TLTRO III) per 950 milioni di euro e successivamente, a marzo 2021, con la partecipazione alla settima tranche del programma TLTRO III per 95 milioni di euro.

Si precisa che nel mese di ottobre 2021 FinecoBank ha emesso il proprio primo titolo obbligazionario di tipo Callable Senior Preferred nell'ambito dei vincoli legati alla normativa MREL, diversificando in tale modo le proprie fonti di raccolta, in particolare a medio e lungo termine. L'emissione, identificata con l'ISIN XS2398807383, è stata perfezionata con valuta 21 ottobre 2021 per un valore nominale di 500 milioni ed ha scadenza 21 ottobre 2027 con una opzione di rimborso anticipato esercitabile "one time" al 21 ottobre 2026.

Descrizione ad alto livello della composizione della riserva di liquidità dell'ente

La riserva di liquidità si compone principalmente di titoli classificati come HQLA di livello 1 dall'art. 8 del Regolamento 2015/61, in particolare da titoli governativi.

Esposizioni in derivati e potenziali richieste di garanzie reali (*collateral*)

FinecoBank stipula contratti derivati con controparti centrali e controparti terze (OTC) con diversi sottostanti a fronte dei seguenti fattori di rischio: variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio, dei prezzi dei titoli.

Al momento della stipula di nuovi contratti e al cambiamento delle condizioni di mercato si crea un impatto sulle disponibilità liquide di Gruppo, a fronte dell'obbligo di marginazione delle posizioni in derivati. Il Gruppo è infatti tenuto al versamento di margini iniziali e di variazione giornalieri in forma di contante o altro collaterale liquido.

FinecoBank è in grado di stimare e controllare giornalmente la marginazione richiesta tramite appositi *tool* messi a disposizione dai *clearing broker*. Viene inoltre monitorata giornalmente la corretta esecuzione dei versamenti dei margini sia tramite movimenti per cassa sia tramite allocazione titoli a garanzia. In questo secondo caso la struttura Tesoreria identifica i titoli da utilizzare che verranno poi evidenziati negli appositi report relativi agli *encumbered assets*.

La *sensitivity*, calcolata giornalmente tramite uno strumento di ALM utilizzato dal Gruppo, consente di derivare il potenziale assorbimento di liquidità generato da specifici *shock* della curva di mercato.

Disallineamento di valuta

Requisiti in materia di liquidità

Il Gruppo opera principalmente in euro. La normativa regolamentare UE prevede il monitoraggio e la segnalazione del “LCR in valuta estera” quando le passività aggregate detenute in una valuta estera risultano “significative”, ossia pari o superiori al 5% delle passività totali di bilancio detenute dall’ente. Al 30 settembre 2021 l’unica valuta rilevante per il Gruppo è l’euro.

Altri elementi nel calcolo dell’LCR che non sono rilevanti nel modello di informativa sull’LCR, ma che l’ente considera rilevanti per il proprio profilo di liquidità

La partecipazione ai sistemi di pagamento, ancorché di tipo indiretto come nel caso di FinecoBank, richiede la predisposizione di adeguate procedure per il presidio del rischio di liquidità infragiornaliero.

La struttura Tesoreria, utilizzando gli applicativi a disposizione (sia interni che di sistema), gestisce attivamente i propri obblighi di liquidità infragiornalieri e garantisce il rispetto degli impegni di pagamento e regolamento, sia in condizioni ordinarie che di stress di liquidità.

Gli obblighi infragiornalieri di liquidità che ricadono su FinecoBank si esplicitano in particolare negli impegni assunti nei confronti della Banca Centrale per l’operatività su conto accentrato HAM aperto con Banca d’Italia e nei confronti delle banche con cui detiene rapporti di conto reciproco e di intermediazione.

Il Gruppo, infatti, adotta una gestione strategica semplificata delle disponibilità liquide a vista nelle maggiori divise che prevede la concentrazione della propria *payment capacity* sul conto HAM (Euro) e su specifici conti reciproci aperti con banche terze (divise out ed euro) che forniscono il servizio di cash management.

La struttura Tesoreria verifica giornalmente nel continuo i saldi di tali conti (con particolare focus sui saldi di inizio e fine giornata) per garantire:

- il deflusso ordinario e straordinario di liquidità del Gruppo, ovvero la puntualità di tutti i pagamenti con particolare attenzione per quelli prevedibili e con tempistica di esecuzione definita;
- il rispetto dei limiti assegnati;
- il rispetto dei vincoli normativi e operativi che regolano i rapporti con la Banca Centrale (in particolare la Riserva obbligatoria).

Al fine di garantire la continuità operativa in situazioni di crisi, il processo relativo alla gestione della liquidità infragiornaliera è inserito nel *Business Continuity Plan* con opportune misure di *back up* e *contingency*.

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

La sottoscritta, Lorena Pellicieri, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di FinecoBank S.p.A.

DICHIARA

in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 154 bis del "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" che l'informativa contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 9 novembre 2021

FinecoBank S.p.A.
Il Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Lorena Pellicieri



Dichiarazione di conformità alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni

I sottoscritti, Alessandro Foti, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, e Lorena Pellicciari nella sua qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di FinecoBank S.p.A.

ATTESTANO

in conformità agli obblighi di informativa ai sensi della parte otto del Regolamento (UE) n.575/2013 (e successivi aggiornamenti), che le informazioni fornite ai sensi della citata parte otto sono state redatte conformemente ai processi di controllo interno concordati a livello di organo di amministrazione.

Milano, 9 novembre 2021

FinecoBank S.p.A.
L'Amministratore Delegato e
Direttore Generale
Alessandro Foti



FinecoBank S.p.A.
Il Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Lorena Pellicciari



[finecobank.com](https://www.finecobank.com)